

## “SQUALI E SIGNORINE<sup>1</sup>”

(nota alla sentenza n. 11917/2015 del Tribunale di Napoli)

### **Premessa.**

“Si parla molto di chi va a sinistra o a destra, ma il decisivo è andare avanti e andare avanti vuol dire che bisogna andare verso la giustizia sociale”.

Se Alcide De Gasperi<sup>2</sup>, autore di questa affermazione, avesse avuto contezza delle possibili e multiformi modalità con cui può sostanziarsi la transizione da uno schieramento politico all’altro, avrebbe, senz’altro, pronunciato con maggiore cautela, con maggiore attenzione, questa frase. Il *pater patriae* non considerava, infatti, quanto, talvolta, anche legittime dinamiche di *ripensamento* partitico possano celare pericolose trame di palazzo che egli stesso non avrebbe desistito a chiamare di *contrabbando*<sup>3</sup> in quanto espressione di logiche anomiche incompatibili con il modello democratico.

### **Il fatto.**

Siffatte peculiari distorsioni sono emerse, in tutta la loro scandalosa anomalia, nel fatto oggetto della pronuncia n. 11917 del Tribunale di Napoli che, lo scorso luglio, ha condannato Silvio Berlusconi e Valter Lavitola alla pena di anni tre di reclusione per il reato di corruzione<sup>4</sup> (dell’allora

---

<sup>1</sup> Il titolo della nota prende spunto da una dichiarazione resa da Sergio De Gregorio resa durante un esame testimoniale: “c’era una sana diffidenza, che in politica non è mai sbagliata, di potersi trovare in qualche trappola, in qualche vicenda che, profittando dell’erogazione dei soldi, potesse devastarmi totalmente e poi consegnarmi al pubblico ludibrio, che ne vuole sapere? In politica mica girano le signorine alla prima Comunione, girano degli squali”.

<sup>2</sup> Alcide De Gasperi è stato il primo presidente del Consiglio nell’immediato dopo guerra. Da molti è considerato anche uno dei padri dell’Europa moderna. Non a caso uno dei suoi più famosi discorsi è quello pronunciato il 10 Agosto 1946 alla Conferenza di Pace tenutasi a Parigi.

<sup>3</sup> L’espressione “contrabbando delle sinistre” è utilizzata da De Gasperi nel discorso “Non deserteremo il nostro posto” pronunciato nel corso del II congresso nazionale della Dc del 17 novembre 1947 ed allude alla prassi di alcuni politici di presentarsi “in mentite vesti di agnello e di pacificatori”, ma al solo fine di cercare “la passerella di un governo di conciliazione e di unione nazionale”.

<sup>4</sup> Ecco il testo dell’originaria imputazione: “imputati del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro, Berlusconi Silvio quale istigatore prima e autore materiale poi, nella sua posizione di *leader* dello schieramento di centro-destra, all’epoca all’opposizione del Governo presieduto da Romano Prodi, operando in esecuzione di una più ampia e deliberata strategia politica di erosione della ridotta maggioranza numerica che sosteneva l’Esecutivo in carica, strategia denominata convenzionalmente “Operazione Libertà” e tesa ad assicurarsi il passaggio al proprio schieramento del maggior numero di senatori tra quelli che avevano votato la fiducia al predetto esecutivo Prodi, Lavitola Valter, quale intermediario e autore materiale di specifiche plurime consegne di denaro in contanti, al fine di orientare e comunque pilotare le manifestazioni di voto parlamentare del senatore De Gregorio Sergio, pubblico ufficiale in quanto eletto senatore nelle liste dell’Italia dei Valori e sostenitore del Governo Prodi – costituendosi in tal modo in capo allo stesso un illecito mandato imperativo contrario al libero esercizio del voto previsto dall’art. 67 della Costituzione e quindi contrario ai doveri di ufficio – promettevano, prima, e consegnavano, poi, al predetto pubblico ufficiale la somma di danaro di complessivi tre milioni di euro – somma in concreto poi erogata per un milione sotto forma simulata e mascherata di contributo partitico, mediante bonifici bancari e per i restanti due milioni in modo occulto ed “in nero”, tutte intenzionalmente erogate in modo dilazionato e cadenzato nel tempo, in modo da assicurarsi l’effettivo e progressivo rispetto del patto illecito intercorso e versate quale corrispettivo delle promesse manifestazioni di voto

senatore dell'Italia dei Valori Sergio De Gregorio giudicato con separata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti).

La vicenda posta a fondamento della condanna riguarda fatti accaduti tra l'imbrunire del 2007 e l'inizio del 2008 allorquando, a fronte di una assai compromessa ed instabile maggioranza governativa guidata da Romano Prodi, il senatore Sergio De Gregorio, leader del partito "Italiani nel mondo" eletto tra le fila dei rappresentanti de "L'Italia dei Valori", abbandonava l'originaria *sedes* politica (o, quantomeno, quella prescelta in sede di candidatura) per (ri)avvicinarsi agli schieramenti di centro-destra guidati da Silvio Berlusconi. Secondo la pronuncia di primo grado, siffatta scelta sarebbe stata dettata esclusivamente da interessi personali del De Gregorio ed in particolare dal significativo riscontro economico che egli ne avrebbe ricevuto. Il cambio di prospettiva politica, infatti, sarebbe stato determinato (per il tramite della *preziosa intermediazione* di Valter Lavitola) alla promessa (e poi alla effettiva dazione) di tre milioni di euro da parte del leader di "Forza Italia" (fittiziamente qualificati come finanziamenti a favore del piccolo partito *gemellato*) al senatore campano la cui personale situazione economica era, all'epoca dei fatti, segnata da un consistente *crack* finanziario. Tale dinamica avrebbe, così, da un lato assicurato al *corrotto* la possibilità di tacitare le pretese dei propri numerosi (e non sempre raccomandabili) creditori ed al *corruptore* di corrodere la già precaria stabilità del governo eletto e ciò attraverso un progressivo (e quanto meno anomalo) accaparramento di senatori dell'opposto fronte nell'ambito della cd. "operazione libertà"<sup>5</sup>.

### ***L'analisi multifattoriale proposta dalla sentenza.***

Orbene, la sentenza in esame si propone (con successo) di inquadrare la complessa vicenda *parapolitica* nell'ambito di una significativa ed altrettanto complessa prospettiva multifattoriale e ciò anche in ragione della sostanziale assenza di precedenti giurisprudenziali specifici che potessero essere posti a fondamento del quadro valutativo; se, infatti, il fenomeno corruttivo è da

---

contrario alle proposte della maggioranza di governo, condotte promesse dal predetto senatore De Gregorio ed in concreto effettivamente poste in essere, tra le altre, nelle sedute del Senato della Repubblica del 2/8/2007 n. 263, 20/12/2007 n. 272, 21/12/2007 n. 273, 24/1/2008 n. 280.

Reato accertato e consumato in Napoli fino al 31 marzo 2008

<sup>5</sup> E' la stessa pronuncia a chiarire che con l'espressione "Operazione libertà" <<s'era fatto riferimento, nel gergo politico italiano di quegli anni, da un canto a una legittima e determinata attività di opposizione, guidata strenuamente da Berlusconi come *leader* dell'allora minoranza parlamentare, volta a contrastare l'operato del governo di centro-sinistra e provocarne la caduta, allo scopo dichiarato di "mandare a casa" l'esecutivo in carica, ritenuto responsabile di un inasprimento della pressione fiscale dal quale doveva liberarsi il paese: da qui dunque il senso di quella locuzione. Dall'altro, sempre nei riferimenti correnti del tempo, la stessa espressione era intesa per alludere, in maniera più riservata, a una spregiudicata operazione di pressione e di persuasione sui senatori dello schieramento di centro-sinistra, condotta con ogni mezzo per indurre quelli di essi più critici verso la maggioranza cui appartenevano, oppure semplicemente più sensibili alle profferte e lusinghe ricevute, ad abbandonare la coalizione dell'Ulivo e a far venire meno il loro sostegno, il tutto contando sulla esigua maggioranza numerica su cui poteva contare il governo Prodi al Senato>>.

ritenersi *storica* patologia dell'assetto democratico<sup>6</sup>, le vesti che esso assume nella vicenda in esame sono del tutto inedite. È la stessa pronuncia, così, ad evidenziare la necessità di incardinare *il fatto di reato* nell'ambito di considerazioni inerenti, tra l'altro, alle logiche della politica (definita come "l'arte del possibile e la scienza del relativo"<sup>7</sup>), al giornalismo, all'informazione, alle relazioni internazionali, al ruolo delle *lobbies* e all'evoluzione delle ideologie.

E la necessità di tale eclettica valutazione è, del resto, collegata alla peculiarità del caso oggetto di condanna che, proprio perché avvenuto e generato all'interno nel mondo della *politeia* governato da logiche a sé stanti, si colloca sulla sottile linea di confine tra ciò che è immorale ma permesso e ciò che è immorale, ma anche illecito e quindi inaccettabile.

E che si tratti di un'ipotesi *borderline*, scomodamente incastrata tra il penalmente irrilevante ed il giuridicamente perseguibile, è chiarito anche dalla sentenza del Tribunale di Napoli che si impegna a percorrere, con una suggestiva prospettiva analitica, il percorso che può irrimediabilmente condurre verso l'uno o l'altro approdo soprattutto allorquando si tratti di tipologie delittuose, come quella della corruzione, che indossano l'insidioso "colletto bianco"<sup>8</sup>.

Ed invero, pur dovendosi dare atto che il tema della difficile individuazione del *limen* dell'*effettività* offensiva non sia nuovo al diritto penale<sup>9</sup>, esso viene, nella pronuncia in esame, affrontato in una chiave del tutto nuova proprio in ragione del *locus* (in senso lato) di commissione del reato, ossia l'ambiente politico. Siffatta problematica viene, infatti, acutamente inquadrata dalla sentenza allorquando è riferito del tentativo della difesa di ricondurre l'accordo intercorso tra Berlusconi e De Gregorio nell'alveo di quelli intercorsi tra "Forza Italia" ed altri partiti (durante le elezioni politiche del 2006). Questi patti economico-politici vengono, tuttavia, ritenuti dai giudici di prime cure del tutto privi di rilievo penale per due motivi: in primo luogo essi si presentano *effettivamente*

---

<sup>6</sup> Già Plutarco descrive nell'opera "Vita di Pericle" le decisive interferenze del denaro nella politica: "Agli inizi Pericle, trovandosi a dover fronteggiare il prestigio di cui godeva Cimone, cercò di guadagnarsi le simpatie del popolo. Ma Cimone lo superava con l'entità delle sue sostanze e dei suoi possessi, e di questi si serviva per trarre dalla sua parte gli indigenti, offrendo ogni giorno il pranzo a chiunque lo chiedesse, provvedendo agli indumenti dei più vecchi e abbattendo gli steccati che cingevano i suoi campi, onde permettere a tutti coloro che lo desideravano di raccogliere i frutti".

<sup>7</sup> Tale definizione è del politico tedesco Otto Von Bismarck (1815-1898), statista e dotato stratega, che pose fine al bonapartismo e contribuì all'emancipazione politica e sociale della Germania dal potere dell'impero austro-ungarico nella seconda metà dell'ottocento.

<sup>8</sup> L'espressione "white collar crime" si deve a E.H. Sutherland ed indica le tipologie delittuose poste in essere da individui che ricoprono un ruolo di particolare prestigio. Tale denominazione è legata al fatto che, secondo la moda dell'epoca di pubblicazione dei lavori del criminologo (anni '40 del 1900), i soggetti di particolare caratura sociale indossavano, a differenza di chi apparteneva a ceti più modesti, camice non colorate. L'indice di occultamento di tali reati (cd. *dark number*) è particolarmente elevato atteso il carattere sfumato e difficilmente inquadrabile delle condotte che sostanziano i fatti penalmente rilevanti.

<sup>9</sup> L'ipotesi di prima fruibilità è quella dell'art. 115 c.p. che pur chiarendo che "qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo" lascia aperta non solo la possibilità di numerose eccezioni alla regola generale, ma anche quella della misura di sicurezza con ciò evidenziando che, talvolta, ben può essere lo stesso profilo *paracontrattuale* ad acquisire rilevanza penale.

e non *fittiziamente* volti al sostegno dei nuovi alleati (in particolar modo di quelli che non avendo partecipato alla precedente competizione elettorale si trovavano nell'assoluta impossibilità di accedere a finanziamenti pubblici), ed in secondo luogo perché non è dato scorgere in essi alcun anomalo mutamento di *sedes* politica trattandosi di movimenti tendenzialmente affini a quello *erogatore* ancor prima dell'intervenuto patto (in disparte va chiaramente la considerazione per cui non v'è in alcun modo automatica rilevanza penale del rapporto tra l'accordo ed il mutamento di indirizzo politico, appartenendo, tale dinamica, alla fisiologia, ancorché in parte distorta, della dialettica democratica).

### ***Il pactum sceleris: tra autodafé e schizofrenia.***

Secondo la pronuncia in esame, tuttavia, la vicenda che vede quale corrotto il senatore "dall'ego ipertrofico" è ben diversa ed è per questo che grande attenzione (almeno quanto ne è dedicata al vaglio di attendibilità di De Gregorio giudicato con separato processo) è riservata alle peculiari modalità di progressiva stipulazione del *pactum sceleris* il cui formarsi, dipanarsi e manifestarsi è scandito attraverso la narrazione fornita da ben quarantasei testimoni.

Nella vicenda in esame, l'accordo politico cela quello corruttivo con modalità tali da indurre i giudici napoletani a trattarlo, in punto di analisi, alla stregua di un fenomeno simulatorio vero e proprio ove l'apparenza negoziale (di intenti, di volontà, di comunione) finemente nasconde la realtà della comune *intentio* criminosa. Tale anomala ipotesi di simulazione relativa (in senso lato) viene, infatti, a trovare esplicazione attraverso due differenti contratti stipulati tra "Forza Italia" e "Italiani nel mondo" ("patto federativo" e "accordo integrativo") entrambi connotati dal dichiarato intento di onorare la "condivisione dei medesimi valori e ideali che ne improntano l'attività politica"<sup>10</sup>, finalità che veniva soddisfatta anche attraverso la specifica elargizione di benefici economici a favore del gruppo guidato dal politico campano.

Secondo la sentenza, quindi, tale peculiare *autodafé* del De Gregorio null'altro era che la veste di apparente legalità prescelta per celare "l'accordo economico che aveva condotto di fatto De Gregorio a abbandonare la coalizione per la quale era stato eletto e a passare nelle fila del centro-destra" e che era esclusivamente legato a propri interessi personalissimi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> La sentenza indica parte del contenuto dell'accordo. In particolare, "Forza Italia...<<in considerazione della premessa comunità di intenti, valori e principi guida politici>>, tenendo conto dello sforzo elettorale che Italiani nel Mondo stava sostenendo per aver presentato proprie liste in almeno 80 comuni, si impegnava <<a corrispondergli un libero contenuto per le spese elettorali sostenute e/o sostenende>>".

<sup>11</sup> La sentenza afferma che "può dirsi assodato, innanzitutto, che a partire dall'elezione a Presidente della Commissione Difesa del Senato, grazie alla forte intermediazione di Valter Lavitola, De Gregorio si incontrò con Berlusconi e con costui pattuì un impegno per l'ammontare complessivo di 3 milioni di euro. Una parte di quella somma venne mascherata sotto forma di finanziamento da parte di Forza Italia a favore di Italiani nel Mondo e fu attuata con bonifici bancari; un'altra parte, per due terzi del totale, venne consegnata in contanti a rate da Lavitola direttamente nelle mani di De Gregorio, il più delle volte a Roma e quei soldi vennero subito adoperati dall'allora Senatore per appianare almeno in parte i suoi vertiginosi debiti."

Occorre, tuttavia, chiedersi perché la sentenza ritenga in maniera così rigorosa che tale dinamica rappresenti il certo superamento del confine tra il “dato politico” e quello “penalmente rilevante”. La (condivisibile) tesi sostenuta dalla pronuncia viene strutturata abbandonando il dato esclusivamente giuridico per addivenire alla necessaria analisi delle *prassi* politiche ed in particolare di quelle attuate in occasioni di votazioni ritenute strategiche. In particolare, il tribunale partenopeo ritiene del tutto priva di profili di offensività l’attività solitamente affidata al capogruppo di partito atteso che il compito di coordinamento e direzione da questi attuato (senza alcun potere coercitivo) nei confronti dei parlamentari appartenenti allo stesso schieramento è da ricondursi a quella *coralità* che necessariamente connota la politica e che, in questi precisi termini, non mina in alcun modo l’indipendenza e l’autonomia che devono connotare le scelte del singolo eletto.

E’, invece, il *deviato* sinallagma (di corruzione) a connotare, secondo i giudici di prime cure, la vicenda De Gregorio e a dimostrarlo sarebbe anche la capricciosa condotta serbata da quest’ultimo nelle fasi di attuazione dell’accordo medesimo; un contegno che veniva interpretato dai più esperti esponenti politici dell’epoca dei fatti alla stregua di anomalo “disagio politico” vendosi esso a concretizzare attraverso malumori, dissensi e assenze inaspettate. Secondo la ricostruzione offerta dalla pronuncia la volontà di questa “mina vagante”, di questo “battitore libero”<sup>12</sup> di rivendicare la propria autonomia (in qualità di *contraente*, non certo di senatore eletto) venne a manifestarsi non solo nei confronti della coalizione al governo (così come pattuito), ma anche nei confronti dell’altra parte dell’accordo tenuto conto che egli subordinava la propria partecipazione alle sedute camerale e le proprie determinazioni di voto al rispetto dei patti economici stabiliti (ed in particolare alla effettiva erogazione del *pretium*<sup>13</sup>). Ed è, del resto, la complessiva diagnosi di *schizofrenia* politica del De Gregorio ad indurre il Tribunale di Napoli a giungere a conclusioni ben diverse da quelle cui giunge con riferimento alle prassi sopra richiamate atteso che la controprestazione del politico campano consisteva nel compito specifico di rendersi *virus* per la già gracile maggioranza al fine di eroderla progressivamente dall’interno ingigantendo le lacerazioni preesistenti e creandone ad arte delle nuove.

Tale dinamica, secondo i giudici, ben rappresenta una palese violazione di quei doveri d’ufficio che ineriscono alla carica di senatore considerato che compito proprio di tale figura istituzionale è quello di farsi interprete della volontà popolare antepoendo sempre, ed in ogni caso, quest’ultima ai propri interessi personali al fine di preservare quell’indipendenza che il legislatore ritiene essere

---

<sup>12</sup> Come chiarito dalla pronuncia in esame, queste sono solo alcune degli appellativi che la stampa affibbiò al De Gregorio non appena ebbe a manifestarsi l’atteggiamento di dissociazione dalla proprio schieramento.

<sup>13</sup> Nella sentenza è riportato uno stralcio delle dichiarazioni processuali rese dal De Gregorio: “se c’era un ritardo inspiegabile o c’era un tentennamento da parte di Lavitola, semplicemente non mi presentavo in aula, cosa che scatenava il panico tra i Senatori dell’opposizione, che mi davano per acquisito per voce di popolo”.

carattere peculiare e irrinunciabile di tale *munus*. Secondo il Tribunale, quindi, la circostanza che il De Gregorio avesse subordinato ai *desiderata* dei corruttori (Berlusconi e Lavitola) e alle *fibrillazioni* della propria condizione patrimoniale l'esercizio delle prerogative riservategli in ragione della carica di senatore ricoperta deve ritenersi elemento fattuale capace di integrare, in uno con il *pactum sceleris* intercorso e poi attuato, il reato di corruzione.

### ***Il sottile confine tra immorale ed illecito.***

Ed in tal senso, le conclusioni cui giunge la pronuncia in commento non possono non essere condivise e ciò proprio in ragione dell'impegnativa prospettiva *eziologica* da cui essa è caratterizzata; non può, cioè, non condividersi l'assunto che nella vicenda in esame sia stato effettivamente e gravemente violato il sottile confine tra l'immorale e l'illecito.

È lo stesso *iter* argomentativo della sentenza, infatti, a dare atto della inammissibile transizione partitica evidenziando come essa non sia stata in alcun modo frutto delle pure possibili *movimentazioni* politiche alimentate da genuini mutamenti di pensiero, bensì sia stata generata da calcolo, da vantaggio personale ed individualistico. Gli accordi intercorsi tra gli imputati ed il De Gregorio, infatti, lungi dall'essere collocabili nell'ambito delle normali logiche di reciproco sostegno tra partiti (anche alla luce di pregressa e rilevabile comunione di intenti) sono stati, come evidenziato nella pronuncia, partoriti da un'repentina e prezzolata adesione al solo patto corruttivo (non certo al programma politico in senso stretto inteso). E devono, così, condividersi anche le conclusioni cui giungono i giudici di prime cure allorché ritengono che il *pactum sceleris* abbia aggredito le prerogative proprie della funzione parlamentare atteso che ad esse il De Gregorio ha abdicato nel momento stesso in cui ha aderito all'accordo, cessando irrimediabilmente di farsi interprete prima e portavoce poi delle istanze dell'elettorato. E del resto, tanto la condotta serbata dal quest'ultimo, tanto quella serbata da Berlusconi e Lavitola non trova sostegno alcuno neanche nel più *spinto* principi di machiavelliana memoria<sup>14</sup> tenuto conto che il fine da questi perseguito esorbita, come chiarito nella sentenza di condanna, il novero di quelli di natura eminentemente politica per trascendere e concretizzarsi in personalissime *bassezze*. E ciò induce a ritenere che siffatte dinamiche ben determinino la violazione della fragile *linea maginot* che lambisce l'agire politico: una volta superato il confine, non può più ritenersi ammissibile parlarsi di *politeia*.

### ***Et fiat praecedens.***

Inquadrate in tali termini le principali conclusioni cui la pronuncia in esame approda, occorre valutarne il portato non tanto (o comunque, per ora, non solo) in relazione alla possibile giurisprudenza successiva, ma più propriamente con riferimento all'incidenza che tale decisione

---

<sup>14</sup> “nelle azioni di tutti li uomini, e massime de' principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e mezzi saranno sempre iudicati onorevoli e da ciascuno lodati.” (N. Machiavelli, Il Principe, cap. XVIII).

può manifestare in relazione all'assetto politico italiano: creato il precedente fino ad oggi inesistente, insomma, occorre capire quanto questo sarà capace di orientare ed imporsi nelle *negoziazioni* politiche.

Ed invero, è la stessa pronuncia a disvelare, avvalendosi delle *qualificate* parole dei numerosi testimoni escussi, come la *politeia* italiana faccia abbondante uso di peculiari e radicate prassi al fine di gestire i rapporti di forza, di farli e disfarli con la disinvoltura che solo la *seduzione* e le *agognate lusinghe* possono assicurare<sup>15</sup>, pur ritenendo che esse, in linea di massima, non superino il confine del penalmente rilevante.

Ma *quid iuris* quando il *pretium scleris* non corrisponda, come nella vicenda De Gregorio, al *vile danaro*, ma al *prestigio* di incarichi direttivi o ministeriali<sup>16</sup> il cui richiamo ben può indurre a metter in fretta e furia tutto in valigia per approdare a nuovi e più prosperosi lidi? Può (deve?) ritenersi che anche in questi il confine sia violato e che l'accordo corruttivo sia concluso?

Laddove si dia risposta affermativa a tale domanda, molti legami, molte alleanze, secondo quanto descritto anche dalla sentenza, potrebbero finire imbrigliati nel *nuovo precedente* giurisprudenziale atteso che l'accaparramento di tale peculiare *utilitas*, ove determinato da propulsioni esclusivamente personalistiche, in nulla finirebbe per differenziarsi dalla vicenda oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli. Accettare una prestigiosa carica governativa (e con essa tutti *onori* anche economici di cui essa è potenzialmente foriera), transitando in maniera spregiudicata da uno schieramento all'altro, ben potrebbe rappresentare una peculiare ipotesi di *corruttela* avvinta nella proteiforme sfera del penalmente rilevante. Una tale condotta sarebbe, infatti, indicativa della precisa scelta di dismettere i panni di interprete della volontà popolare (così come prescritto dall'assetto costituzionale) al fine di acquietare i propri *desiderata*, divenendo sordo alle istanze del corpo elettorale lasciato nel più vistoso disorientamento.

In tale ipotesi (ancor più ambigua di quella oggetto di sentenza) diverrebbe, tuttavia, più ardua la prova dell'elemento soggettivo atteso che assai elevato ed avvilente è il rischio che le nere *transumanze politiche* trovino giustificazione in una *pretesa* e non meglio definita volontà dei rappresentati.

---

<sup>15</sup> Nella sentenza è dato leggere: “Anche per questa ragione, allo scopo di promuovere le alleanze e sostenere materialmente i nuovi partner di più ridotte dimensioni, Forza Italia addivenne a più di un accordo politico- economico, riconoscendo finanziamenti anche piuttosto significativi a diversi partiti che, per ideologia dichiarata anche in epoca pregressa, per consultazioni recenti o anche per semplici accordi di convenienza, andavano a confluire nello schieramento di centro- destra”.

<sup>16</sup> La pronuncia ne lambisce solo i profili allorquando afferma che “allo stesso modo è risultato chiaro che nelle trattative interne alle coalizioni hanno sovente un gran peso le promesse e le rassicurazioni di futuri incarichi di governo a questo o quell'esponente di un certo movimento, oppure le offerte di benefici di vario tipo a favore delle comunità di cui i parlamentari corteggiati sono diretta espressione”.

Se, infatti, *non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire* è pur vero che non vi è peggior interprete di chi si fa interprete solo di se stesso attribuendo subdolamente ad altri (gli elettori) i propri concupiti traguardi, le proprie personali e latenti volizioni giungendo, così, a legittimare, in maniera del tutto inaccettabile, la sfrenata tensione verso la *ribalta* delle cariche governative attraverso istanze mai pronunciate, attraverso pretese mai avanzate.

Per quanto, infatti, la politica possa definirsi l'arte del possibile e scienza del relativo, per quanto essa si declini con il medesimo declinare del comune sentire e del mutamento dei costumi, essa mai può abdicare al perseguimento del fine ultimo che la genera, mai deve abdicare al perseguimento della giustizia sociale.